SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1375-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) *

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1978

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico

---

Comunicato alla Presidenza l'11 ottobre 1978

*** Autorizzata, il 10 ottobre 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

È ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, numero 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 2.

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

Art. 3.

I cantanti primari e comprimari, i concertisti solisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i balleri-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti di-

(Segue: *Testo del Governo*)

ni solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Art. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

Art. 5.

In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rettamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.

Identico.

Identico.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, numero 686.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, numero 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.

Identico.